




messaggio municipale no. 11/2022

Comune di Ascona



*Revisione totale del Regolamento per la fornitura
e/o il trasporto di energia elettrica*



v. rif.
n. rif. PB/ca
Risoluzione municipale no. 823
Ascona, 14 aprile 2022

MESSAGGIO no. 11/2022

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona
concernente la revisione totale del Regolamento per la fornitura
e/o il trasporto di energia elettrica

Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la
revisione totale del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto
di energia elettrica.

I. PREMESSA

Nel corso degli ultimi anni il Municipio del Borgo di Ascona, su
richiesta della Sezione degli Enti locali e come meglio si dirà
oltre, ha dovuto approfondire il tema del caricamento all'utenza
dei costi per l'illuminazione pubblica. Tema che ha comportato
importanti approfondimenti giuridici che sono sfociati con la
proposta di un nuovo articolo di regolamento che verrà spiegato
nel dettaglio nei punti seguenti. Il Municipio ci tiene tuttavia
a rivelare che, pur trattandosi di un solo articolo, la modifica
proposta è molto importante e va analizzata con molta attenzione
ritenute le implicazioni, che pure verranno spiegata in seguito,
che ne derivano per i cittadini di Ascona. Modifica che il
Municipio ha voluto ed elaborato proprio a tutela dei propri
cittadini.

Contemporaneamente al summenzionato problema giuridico il
Municipio si è pure trovato confrontato con la richiesta della
Sezione degli enti locali di modificare il Regolamento delle
Aziende municipalizzate ritenuta l'avvenuta abrogazione della
legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Modifiche



che sono già state apportate con MM 30/2021 al Regolamento dell'Azienda acqua potabile e che ora devono pure essere apportate al Regolamento dell'Azienda elettrica. Al tal riguardo si rileva che si tratta di modifiche necessarie e formali che non apportano però grandi cambiamenti funzionali per l'Azienda. Le modifiche, tuttavia, implica una differente numerazione del Regolamento esistente, motivo per il quale il Municipio ha ritenuto opportuno non limitarsi -per una questione di trasparenza e chiarezza ed onde evitare difficoltà di comprensione- ad una revisione parziale del Regolamento esistente, ma di procedere ad una revisione totale dello stesso.

Approfittando della revisione totale del Regolamento il Municipio ha inoltre deciso di apporre alcune ulteriori modifiche al Regolamento. In particolare, il Municipio ha deciso di:

- Regolamentare i raggruppamenti ai fini del consumo proprio, ovvero le cosiddette Comunità di consumo proprio.
- Modificare e/o aggiornare alcuni articoli di Regolamento che risultavano obsoleti e/o che andavano adattati al fine di agevolare l'attività dell'Azienda elettrica.

Tenuto conto di quanto sopra il Municipio, al fine di facilitare la comprensione delle modifiche proposte, ha quindi deciso di suddividere il presente messaggio in capitoli che trattano in modo separato i vari temi. Capitoli di cui il primo, ovvero quello relativo alla fatturazione dei costi per l'illuminazione pubblica, è senz'altro quello più importante ed impegnativo.

II. LA PROBLEMATICHE DEL CARICAMENTO DEI COSTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE

1. Introduzione

Nel corso del 2016/2017 la Sezione degli Enti locali ha scritto a diversi Comuni ticinesi chiedendo, alla luce di una sentenza del Consiglio di Stato del 21.09.2016, di modificare i propri Regolamenti sulle prestazioni contrattuali con i gestori di rete ritenuto come gli stessi non risultavano conformi al diritto federale in relazione alla messa a carico dell'utente finale dei costi per l'illuminazione



pubblica. In particolare, la Sezione degli enti locali ha fatto presente che il Governo, in questa sentenza, ha reputato che la tassa per prestazioni contrattuali non fosse conforme al diritto superiore, non sussistendo un nesso causale tra il consumo di energia da parte dei cittadini nei nuclei domestici o nelle aziende ed il costo dell'illuminazione pubblica ed il relativo utilizzo. Secondo il Governo ticinese si tratta di costi derivanti da una prestazione generale (l'illuminazione pubblica) di competenza dell'Ente pubblico che devono essere finanziati tramite il gettito delle imposte comunali, come avviene per altri servizi (neve, ecc). La Sezione degli Enti locali ha quindi chiesto ai Comuni interessati di adeguare i propri Regolamenti non prelevando più la tassa tramite la fattura dell'Energia Elettrica ma prelevandola per il tramite delle tasse.

Nel corso del mese di ottobre 2018 il Municipio del Borgo di Ascona -che dispone di una Azienda elettrica propria- ha ricevuto una lettera simile a quella sopra menzionata. In questa lettera la Sezione degli enti locali ha fatto presente al Municipio che -pur non disponendo di un Regolamento sulle prestazioni contrattuali a sé stante ma basandosi sul Regolamento per la fornitura e/o la fornitura di energia elettrica della propria Azienda elettrica- il Comune provvedeva a caricare i costi dell'illuminazione pubblica all'utente finale in base all'Ordinanza municipale sulle tariffe per l'energia elettrica. La Sezione degli enti locali ha rilevato che questa regolamentazione -seppure diversa da quella sentenziata dal Consiglio di Stato- risultava a loro modo di vedere anomala e -a loro modo di vedere- non conforme al diritto federale. La Sezione degli enti locali ha quindi chiesto al Municipio di effettuare le verifiche del caso al fine di procedere con i passi necessari nell'ottica di ristabilire una situazione conforme al diritto per il tramite della modifica della summenzionata Ordinanza.

Immediatamente dopo aver ricevuto questo scritto il Comune del Borgo di Ascona si è attivato al fine di effettuare le verifiche richieste. Dalle stesse è emerso che, contrariamente agli altri Comuni ticinesi, il nostro Comune dispone di una base legale cresciuta in giudicato per fatturare le prestazioni contrattuali. In particolare, l'art. 24 lett. d (vecchio regolamento, VR) del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica prevede espressamente che *"L'Azienda preleva contributi di legge, tasse, tributi agli Enti*



pubblici e contributi per prestazioni contrattuali nel rispetto della LAEl, la OAEl, LA-LAEI, la Legge cantonale sull'energia, nonché le leggi superiore eventuali applicabili in materia. L'articolo specifica poi i minimi ed i massimi di questa tassa come segue: "Prestazioni contrattuali per il Comune: min. 1 cts/kWh - max 6.00 cts/kWh". Ogni anno la tassa per prestazioni contrattuali viene poi definita, nei limiti stabiliti dall'art. 24 lett. d (VR), per il tramite dell'apposita Ordinanza. Contrariamente ad altri Comuni ticinesi, quindi, il Comune del Borgo di Ascona fattura le prestazioni contrattuali su valida base legale senza che siano mai stati presentati ricorsi da parte di cittadini.

Una volta chiarito quanto sopra il Municipio del Borgo di Ascona si è chinato sul problema di merito sollevato dalla Sezione degli enti locali, ovvero sulla conformità della norma comunale con il diritto superiore. Ciò alla luce della sentenza del Consiglio di Stato segnalata dalla Sezione degli enti locali. Verifica questa che necessitava di approfondimenti giuridici importanti.

Ritenuto come erano diversi i Comuni ticinesi a trovarsi confrontati con la summenzionata richiesta della Sezione degli Enti locali di modifica dei propri Regolamenti/Ordinanze, il tema è stato portato dal Sindaco in seno al Convivio Intercomunale dei Sindaci del Locarnese CISL. Di comune accordo con gli altri Comuni del CISL si è deciso, nel corso del mese di settembre 2018, di conferire mandato all'avv. Marco Lucchini affinché analizzasse la questione con lo scopo di elaborare un regolamento che permettesse di ribaltare in tutto o parzialmente all'utente i costi per l'illuminazione pubblica. Quale Comune apripista per l'elaborazione del regolamento è stato incaricato il Comune di Ascona. L'avv. Lucchini è quindi stato invitato a collaborare su questo tema con la Segretaria comunale di Ascona.

Nel corso del mese di dicembre 2018 l'avv. Lucchini ha comunicato al CISL di aver effettuato delle verifiche giuridiche con lo scopo di trovare degli spunti giurisprudenziali in materia. Ricerche che sono state proficue ritenuto come egli ha trovato due sentenze dell'alta corte Tribunale federale sul tema. Sentenze datate 2017 vanno in direzione opposta rispetto a quanto sancito dal Consiglio di Stato nel 2016. Nella prima di queste sentenze, ovvero nel DTF 143 II 283,



il Tribunale Federale ha in particolare stabilito che il ribaltamento sul consumatore finale dei costi generati dall'illuminazione pubblica è ammissibile, ritenuto che non colpisce uno specifico gruppo di cittadini, bensì la cittadinanza tutta. La seconda sentenza, ovvero la decisione TF 2-399.217, che conferma quanto sopra permettendo l'addossamento dei costi dell'illuminazione di un orologio su un edificio storico alla fattura dell'energia.

Alla luce di queste importanti novità giurisprudenziali il Comune di Ascona ha chiesto un incontro con la Sezione degli enti locali al fine di valutare insieme il da farsi. Incontro che pure è stato proficuo ritenuto come, a seguito dello stesso, in data 18 aprile 2019 la Sezione degli enti locali ha formalmente preso posizione rilevando che -tenuto conto delle summenzionate sentenze del Tribunale Federale e a determinate condizioni- vi è spazio per una Regolamentazione comunale che prevede l'addossamento dei costi dell'illuminazione stradale all'utenza finale. Resta chiaramente riservato il giudizio di un'autorità giudiziaria in caso di ricorso. Così come convenuto in occasione del summenzionato incontro la Sezione degli enti locali ha elencato le condizioni giuridiche base per l'elaborazione di un regolamento di questo tipo e ha pure trasmesso un approfondimento giuridico sul tema elaborato dalla loro collaboratrice scientifica.

Tenuto conto di questo importante sviluppo il Municipio del Borgo di Ascona ha incaricato un gruppo di lavoro ad hoc -supervisionato dal Capo Dicastero Azienda e composto dal Direttore dell'Azienda elettrica, dal Capo dei servizi finanziari nonché dalla Segretaria comunale- di elaborare -coinvolgendo la Sezione degli enti locali- una modifica del Regolamento per la fornitura e/o del trasporto dell'energia elettrica che tenesse conto della giurisprudenza del TF e delle condizioni poste dalla Sezione degli enti locali.

Il gruppo di lavoro, al fine di dare seguito alla richiesta del Municipio, ha innanzitutto valutato i margini di manovra concessici dalla giurisprudenza in oggetto. Ha quindi presentato nuovamente alla SEL il risultato delle proprie analisi ponendo tutta una serie di quesiti volti a comprendere l'effettiva possibilità di legiferare del Municipio. Sezione degli enti locali che, con scritto 20.10.2021, ha risposto alle domande poste dal gruppo di lavoro.



Le risposte date dalla SEL hanno permesso al gruppo di lavoro di elaborare una bozza di modifica del Regolamento che è stata approvata dal Municipio con ris. mun. 150 del mese di febbraio 2022. Bozza che pure è stata sottoposta alla SEL per un loro preavviso informale.

In data 16.03.2022 la Sezione degli Enti locali si è espressa, con tutte le riserve del caso, in merito alla bozza di Regolamento formulando osservazioni e richieste di modifica.

Richieste che sono state tenute in considerazione dal gruppo di lavoro e che hanno portato alla versione finale del Regolamento che viene sottoposta a cod. Consiglio Comunale per approvazione con il Messaggio che qui ci occupa.

Resta inteso che, a semplice richiesta dei presidenti delle Commissioni preposte, tutta la documentazione a comprova di quanto esposto in precedenza (scambi di corrispondenza, e pareri SEL) verrà messa a disposizione dei Consiglieri comunali.

2. Le prestazioni contrattuali - implicazioni finanziarie

L'impegno profuso dal Municipio del Borgo di Ascona al fine di trovare una soluzione per regolare la problematica giuridica sollevata dalla Sezione degli enti locali si è reso necessario in quanto le implicazioni finanziarie di quanto richiesto dalla SEL in base alla sentenza del Consiglio di Stato sono senz'altro importanti per il Comune e per l'Azienda elettrica comunale. Implicazioni finanziarie che, gioco forza, hanno delle conseguenze finanziarie dirette anche sui cittadini di Ascona.

Ciò ritenuto che ad oggi, facendo una media dei preventivi e consuntivi degli ultimi anni, l'Azienda elettrica comunale preleva per il tramite della tariffa elettrica, i costi legati alle seguenti prestazioni pubbliche:

- Illuminazione pubblica (manutenzione, ampliamento, ammortamenti, interessi, prestazioni operai aziende e consumo) per un importo pari a circa fr. 407'000.- annui.



- Costo del consumo degli enti esenti (elettricità necessaria presso gli stabili del Comune e delle Aziende e elettricità presso i luoghi di culto riconosciuti dal Cantone) per un importo annuo pari a circa fr. 250'000.- per gli stabili comunali, fr. 18'000.- per gli stabili dell'Azienda, fr. 30'000.- per le altre società di proprietà del Comune (Brima SA) e fr. 25'000.- per i luoghi di culto.
- Costo del consumo dell'energia elettrica in occasione delle manifestazioni pubbliche o riconosciute dall'ente pubblico per un importo pari a fr. 8'000.-.
- Prestazioni per operai in relazione alle manifestazioni pubbliche o riconosciute dall'ente pubblico per un importo part. a circa fr. 100'000.--.
- Materiale vario per manifestazione pubbliche per fr. 70'000.-.

Complessivamente, per tramite di questa tassa caricata sulla fattura dell'energia elettrica, si coprono costi per prestazioni contrattuali per una media di 980'000.--. Importo questo che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato del 2016, il Comune avrebbe dovuto prelevare per il tramite delle imposte. Ciò che avrebbe per certo comportato la necessità di aumentare il moltiplicatore comunale per far fronte a questa uscita. Aumento del moltiplicare che porterebbe svantaggio ai soli cittadini domiciliati di Ascona. Ciò che il Municipio voleva evitare ritenuto come oggi questa spesa viene -a nostro modo di vedere equamente- poste a carico anche delle strutture alberghiere e delle residenze secondarie che beneficiano dell'illuminazione pubblica.

Grazie alle recenti sentenze del Tribunale Federale, citate in precedenza, il Municipio ha però potuto elaborare un regolamento che permettesse di continuare a prelevare parte dei costi dell'illuminazione per il tramite della fattura sull'energia. Regolamentazione che, appoggiandosi su una valida base legale, va a favore dei cittadini del Borgo di Ascona.

3. La necessità di una nuova base legale

Come spiegato in precedenza il Comune di Ascona dispone già oggi nell'art. 24 d (VR) del Regolamento, di una base legale che permette



di prelevare, per tramite della fattura dell'energia, un importo per prestazioni contrattuali.

Ritenuti gli approfondimenti effettuati, le sentenze del Tribunale Federale, nonché le linee guida della SEL, il Municipio ritiene tuttavia necessario dotarsi di una base legale chiara ed inequivocabile che permetta di regolare la questione. Ciò anche tenuto conto della volontà del Municipio di essere chiaro e trasparente nei confronti dei propri cittadini.

A tal riguardo si rileva che la Sezione degli Enti locali, nello scritto del 18 aprile 2019, ha precisato che:

- *I tributi e le prestazioni agli enti pubblici per l'approvvigionamento elettrico non sottostanno alla LAEl e non fanno quindi parte dei costi disciplinati dal diritto federale. Se presenti essi devono essere retti e regolati dal diritto cantonale o eventualmente dal diritto comunale.*
- *L'addossamento va regolato con una base legale in senso formale, vale a dire con un Regolamento comunale. Non basta la sola ordinanza. La base legale deve poi essere sufficientemente strutturata e esaustiva. In ossequio al principio di legalità il Regolamento deve chiaramente prevedere lo scopo dell'addossamento, la cerchia dei contribuenti (che deve corrispondere alla cerchia dei beneficiari), la base e i criteri di calcolo dell'imposta di addossamento.*
- *Quanto ai criteri di calcolo dell'imposta di addossamento: essi possono essere fissati in modo schematico, tuttavia, devono rispettare i principi della parità di trattamento (uguaglianza giuridica), della proporzionalità e di causalità.*
- *Il prelievo dell'imposta in questione deve pure sostanzialmente rispettare il principio della copertura dei costi. Ciò significa che il regolamento deve stabilire una correlazione tra l'importo massi di prelievo e i costi derivanti al Comune per l'illuminazione pubblica a beneficio dell'utenza chiamata a pagare l'imposta.*



Tenuto conto di quanto sopra, come detto, il Municipio ha deciso di modificare il Regolamento già oggi in vigore specificando in modo chiaro e trasparente la norma al fine di poter continuare a porre a carico dell'utenza i costi delle prestazioni di pubblico interesse. Con questa modifica risulta evidente quindi che il Municipio - malgrado non legalmente obbligato- ha deciso di proporre comunque il prelievo di un contributo per prestazioni di pubblico interesse per il tramite della fattura dell'energia elettrica.

Il Municipio, ritenuto come il Comune di Ascona dispone di un'azienda propria che gestisce direttamente i costi per l'energia pubblica, non ha tuttavia ritenuto di dotarsi di un regolamento a sé stante. Da qui la proposta di modifica dell'art. 24 d (VR) di inserimento di un nuovo articolo 34 (nuovo regolamento, NR) con il titolo Contributo per prestazioni di pubblico interesse.

4. I criteri alla base del nuovo articolo 34 (NR) del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica

Come spiegato in precedenza il Municipio, ai fini dell'elaborazione del regolamento che qui ci occupa, ha innanzitutto individuato il margine di manovra concesso dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini del prelievo dei costi per prestazioni di pubblico interesse per il tramite della fattura dell'energia.

In particolare, ha stabilito i seguenti criteri:

4.1. Cerchia dei beneficiari

Il Municipio, tenuto conto delle sentenze delle TF, ha deciso di prelevare un contributo per prestazioni di pubblico interesse in relazione a tutte le spese che concernono le prestazioni di energia di carattere pubblico. Ovvero per tutte le spese per le quali la cerchia di beneficiari comprende tutti i cittadini del Borgo che pagano una fattura elettrica all'Azienda.

Di fatto, così come risulta dal testo del nuovo art. 34 (NR), il Municipio intende prelevare per il tramite del contributo per



prestazioni di pubblico interesse gli importi necessari alla copertura dei seguenti costi:

- **illuminazione stradale e rete sentieristica:** Ciò ritenuto la sentenza del TF che permette espressamente l'addossamento dei costi per il tramite della fattura dell'energia.
- **illuminazione natalizia:** analogamente all'illuminazione pubblica, anche l'illuminazione natalizia è a disposizione di tutti ed è impossibile escludere dal beneficio una categoria di persone determinata. I relativi costi possono pertanto continuare ad essere fatturati all'utenza come, avviene a tutt'oggi.
- **Manifestazioni pubbliche:** L'elettricità erogata nell'ambito di manifestazioni aperte al pubblico a titolo gratuito può continuare ad essere fatturata all'utenza considerata l'accessibilità a tutti e l'impossibilità di escluderne la partecipazione ad una cerchia determinata di persone. Si tratta quindi di un servizio a beneficio di tutta la comunità, quindi di un servizio di interesse pubblico generale.
- **illuminazione chiese e monumenti storici:** Tenuto conto della sentenza del TF relativa all'illuminazione dell'orologio della città di Basilea, il Municipio ha inserito l'illuminazione delle chiese (interni ed esterni) e dei monumenti storici (esterni), tra i costi che possono continuare ad essere fatturati all'utenza. Ciò a maggior ragione se si considera che, una volta illuminati, tutti possono -indipendentemente dal credo e dagli interessi personali- beneficiare di queste chiese e monumenti con un importante livello artistico e storico.

Rispetto alla situazione attuale il Municipio ha rinunciato in quanto non in linea con le sentenze del Tribunale Federale, a chiedere il prelievo per il tramite di questo contributo dei costi legati all'energia erogata per l'elettricità negli stabili Comunali, per l'autosilo comunale e per le infrastrutture sportive.



4.2. I costi ripartibili

Il Municipio, preso atto delle indicazioni della SEL, ha previsto di prelevare per il tramite di questo contributo i seguenti costi:

- **Costi per l'energia (consumo, transito e tasse)**
- **Costi dell'infrastruttura IP (ammortamenti ed interessi/WACC applicato sul valore residuo):** Per ammortamenti si intende chiaramente unicamente quelli legati ai costi di investimento per l'illuminazione pubblica.
Il WACC è per contro il tasso di interesse calcolato per il capitale immobilizzato nella rete d'illuminazione pubblica, uguale a quello fissato dal DATEC per la rete. Tasso che può essere fatturato all'utenza finale.
- **Manutenzione ordinaria:** chiaramente delle infrastrutture di pubblico interesse oggetto descritte in precedenza ed esclusi i costi del personale.
- **Manutenzione straordinaria:** chiaramente delle infrastrutture di pubblico interesse oggetto descritte in precedenza ed esclusi i costi del personale.
- **Investimenti non finanziabili con i contributi di miglioria:** chiaramente delle infrastrutture di pubblico interesse oggetto descritte in precedenza.
- **I costi del personale riferiti alle prestazioni di pubblico interesse:** ciò limitatamente ai costi legati all'illuminazione pubblica e/o alle voci che, in base al regolamento, potranno essere fatturate all'utente finale.

4.3. Base di calcolo del tributo

In base alle direttive della SEL il Municipio può prelevare il contributo in oggetto in base ad una delle seguenti basi di calcolo: 1) la fissazione di un importo forfettario uguale per tutte le categorie di utenti, 2) la fissazione di un importo forfettario differenziato per categoria di utenti e 3) la fissazione di un



importo uguale per tutti ma da applicare quale supplemento sul prezzo del kWh.

Tenuto conto di questi tre possibili metodi il Municipio ha effettuato delle proiezioni. Dalle stesse il Municipio è giunto alla conclusione che la soluzione più equa e proporzionata (considerate le caratteristiche dei consumatori del Comune di Ascona e le sue specificità) sia quella di continuare ad applicare -come avviene oggi- un supplemento al kWh.

La scelta del Municipio tiene conto del fatto che nel Comune di Ascona i grandi utenti sono essenzialmente composti da grandi alberghi che consumano molta energia ma che, allo stesso tempo, usufruiscono molto dell'illuminazione pubblica per il tramite dei propri utenti. Le residenze secondarie, che per contro utilizzano l'illuminazione pubblica solo quando presenti, con il sistema di un supplemento al kWh pagherebbero quindi in proporzione al loro consumo e alla loro presenza in loco. I residenti, che beneficiano tutto l'anno dell'illuminazione pubblica, pagherebbero anch'essi in base al consumo.

Si fa inoltre notare che, riducendo i costi di illuminazione pubblica come spiegato in precedenza e tenuto conto del fatto che una parte dei costi oggi fatturati saranno tolti dal calcolo (escludendo quindi i costi per gli stabili comunali, per l'autosilo e le infrastrutture sportive), di fatto l'importo al kWh oggi fatturato all'utenza andrebbe a diminuire con la conseguenza che, a livello economico, con questo sistema tutti gli utenti vedrebbero ridotta la propria fattura. Fatto questo che permetterebbe di non avere ricadute finanziarie sull'utenza. Ciò che per contro non si può dire nel caso in cui si dovesse scegliere per la fatturazione di un importo forfettario, a seguito del quale i grandi utenti si vedrebbero avvantaggiati mentre le piccole economie domestiche vedrebbero aumentata di almeno un terzo la propria fattura.

A tal riguardo e a titolo di esempio, si rileva che ad oggi un utente con un'abitazione familiare si vedrebbe fatture mediamente un costo di circa fr. 35.- annui per l'energia pubblica quale prestazione contrattuale. Con la fissazione di un importo forfettario, il costo legato all'energia pubblica aumenterebbe -in base alle proiezioni effettuate dal Municipio- a fr. 125.- con la



fissazione di un importo forfettario per categoria aumenterebbe a fr. 45.-. Importi questi tutti superiori a quanto pagato fino ad oggi e che riteniamo poco sostenibili e corretti. In definitiva e in un Comune a forte vocazione turistica come Ascona, l'applicazione di un sistema a forfait (invece di quello di un supplemento al kWh) risulterebbe discriminatorio nei confronti dei residenti e dei proprietari di residenze secondarie, ritenuto che andrebbe a favorire ingiustificatamente e in maniera sproporzionata le strutture alberghiere, che come più sopra visto usufruiscono però in maniera importante del servizio di illuminazione pubblica.

Facciamo pure notare che il sistema di un supplemento al kWh viene regolarmente applicato anche in altri Cantoni della Svizzera. In particolare, vi sono altre aziende elettriche che utilizzano questo sistema, e meglio le aziende delle città di Losanna, Neuchâtel, Friburgo e Berna.

Considerato quanto sopra il Municipio ritiene giustificata e motivata la sua decisione di applicare un supplemento al kWh, fissando comunque un quantitativo globale massimo di elettricità fatturata di 3 GWh.

5. La modifica dell'art. 24 (VR) ed il nuovo testo dell'art. 34 (NR) del Regolamento per la fornitura e/o il Trasporto di energia elettrica

5.1. Il nuovo art. 34

Considerato tutto quanto esposto in precedenza il Municipio propone di abrogare l'art. 24.2 (VR) e di sostituire l'art. 24 lett. d (VR) del Regolamento attualmente in vigore, inserendo un nuovo articolo 34 (NR) **(modifica in verde)** dal seguente tenore:

Nuovo articolo 34

Art. 34: Contributo per prestazioni di pubblico interesse

- *L'Azienda, in base alla facoltà concessagli dall'art. 14b LA-LAEL, preleva per il tramite della fattura dell'elettricità, un contributo per prestazioni di pubblico interesse*



- *Il contributo per prestazioni di pubblico interesse va a coprire i costi per l'illuminazione stradale e della rete sentieristica, per l'illuminazione natalizia, per l'energia erogata nell'ambito delle manifestazioni aperte al pubblico a titolo gratuito, per l'energia erogata per i luoghi di culto aperti al pubblico e l'energia erogata per l'illuminazione dei bagni pubblici.*
- *I costi ripartibili comprendono i costi per l'elettricità (consumo di energia, transito e tasse), il costo dell'infrastruttura IP (ammortamenti ed interessi/WACC applicato sul valore residuo), manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, gli investimenti non finanziabili con i contributi di miglioria, i costi del personale riferiti alle prestazioni di pubblico interesse.*
- *Il contributo per prestazioni di pubblico interesse viene calcolato sul consumo di tutta l'utenza del comprensorio di distribuzione.*
- *Il contributo viene calcolato come segue:*
Contributo per prestazioni pubblico interesse:
min. 0.50 cts/kWh max. 6.00 cts/kWh
- *L'addossamento al consumatore finale verrà indicato separatamente nella fattura del singolo cliente e sarà computato fino ad un quantitativo globale di elettricità fatturata di 3 GWh.*

Ci si permette di rendere attenti i Consiglieri comunali del fatto che, al primo capoverso dell'articolo, viene espressamente rilevato che il Municipio ha deciso di procedere al prelievo di questo contributo che non è tuttavia previsto come obbligo di legge. L'art. 14b LA-LAEL, citato in questo paragrafo, si limita difatti a specificare che rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente dai Comuni che devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale. Prestazioni che, disponendo il Comune di Ascona di una propria azienda, il Municipio regola per il tramite il contributo per prestazioni di pubblico interesse oggetto della proposta modifica dell'articolo di Regolamento a valere quale imposta speciale.



5.2. La modifica dell'art. 24 lett. e (VR)

Il Municipio coglie inoltre l'occasione per modificare l'art. 24 lett. e (VR) **(modifica in verde)** adeguando lo stesso e aggiornandolo come segue:

art. 33 lett. d (NR)

d) Tasse federali e cantonali

- *L'Azienda preleva contributi di legge, tasse e tributi agli enti pubblici nel rispetto delle LAEL, OAEI, LA- LAEI e Legge cantonale sull'energia, nonché le leggi superiori eventualmente applicabili in materia.*
- *I contributi di legge superiore sono stabiliti annualmente dalla Confederazione e dal Cantone.*

5.3. Entrata in vigore

Ritenuto come le tariffe per il corrente anno sono già stata fissate e approvata dalla ELCOM in base al Regolamento attualmente in vigore il Municipio ritiene opportuno far entrare in vigore il summenzionato articolo 34 con effetto al 01.01.2023. Resta chiaramente riservata l'approvazione della SEL e la crescita in giudizio della nuova normativa proposta.

6. Le conseguenze finanziarie della nuova regolamentazione

Come spiegato in precedenza la modifica proposta non è senza conseguenze per le finanze del Comune e delle Aziende.

Per una migliore comprensione delle conseguenze finanziarie si prende come riferimento il preventivo 2022 delle Aziende e del Comune.



In base ai dati di preventivo nel 2022 verranno caricati sulle fatture degli utenti quali prestazioni contrattuali (illuminazione pubblica) costi per fr. 922'107. Ciò per il tramite di un'aggiunta di 1.71 cst al kWh consumato in base alla fattura. Con la regolamentazione qui proposta si continueranno a fatturare ai cittadini i costi per le prestazioni di interesse pubblico per circa fr. 662'826.--. Dei restanti fr. 326'510.- circa fr. 57'084.- dovranno essere caricati su conti ordinari delle Aziende quali costi per la propria illuminazione. Del restante importo circa fr. 186'238.- dovranno essere caricati sui conti del Comune e fr. 83'188 sui conti della Brima. Importi, questi, che verranno compensati dal Comune per il tramite del prelievo delle imposte ordinarie così come stabilito dai tribunali.

Si fa notare che i summenzionati importi dovrebbero diminuire nel corso dei prossimi anni ritenuto come il Comune, per il tramite della modifica degli impianti esistenti con impianti ecosostenibili (posa pannelli, centrale geotermica, cambio lampadine, ecc.), dovrebbe riuscire a risparmiare sui costi dell'energia per i propri stabili.

Il summenzionato aggravio è senz'altro sostenibile per il Comune e per le Aziende. Per quanto concerne la Brima il Municipio sta inoltre valutando delle possibilità di sostegno, al fine di evitare ulteriori aggravii alla società.

7. Conclusioni

Il Municipio del Borgo di Ascona ritiene, per i motivi esposti in precedenza, che le modifiche proposte siano senz'altro giustificate e permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati a favore dei cittadini di Ascona. In particolare, il Municipio ritiene che, con la regolamentazione proposta, si riesca a rispettare la legislazione vigente e la giurisprudenza in materia, pur non gravando in modo importante i propri cittadini di Ascona.

Ciò considerato il Municipio chiede quindi che vengano approvate le modifiche richieste con il presente messaggio.



III. L'ADEGUMENTO DEL REGOLAMENTO ALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELLA LEGGE SULLE MUNICIPALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI (LMSP)

1. Introduzione

Come spiegato in precedenza il Gran Consiglio ticinese ha decretato, in data 19 novembre 2018, l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 1907 e l'adozione di nuovi puntuali articoli nell'ambito della Legge organica comunale (LOC).

A seguito dell'abrogazione di questa legge la Sezione enti locali (SEL) ha informato, tramite lettera circolare del 27 maggio 2019 (Circolare SEL n. 20190527-6) tutti i Municipi ticinesi delle nuove disposizioni della Legge organica comunale (LOC) e ha chiesto il conseguente aggiornamento dei Regolamenti comunali e quelli riguardanti le esistenti Aziende municipalizzate, al nuovo Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) ed al nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) in vigore dal 1° luglio 2019. Modifiche che dovevano essere apportate entro il 31 dicembre 2022 ma per le quali il Municipio, tenuto conto la necessità di approfondimento imposte dell'articolo oggetto del capitolo precedente, ha chiesto una proroga.

Con il presente messaggio il Municipio sottopone pertanto ora cod. Consiglio comunale la modifica totale del Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica nell'ottica dell'adeguamento delle nuove disposizioni di legge sopra menzionate.

2. L'adeguamento alle leggi in vigore e le modifiche del Regolamento

Come spiegato in precedenza le modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento del Regolamento alle leggi in vigore non apporta grandi cambiamenti a livello di gestione delle Aziende rispetto alla situazione attuale, ma comporta un cambio strutturale del Regolamento. Motivo per il quale il Municipio ha optato per una revisione totale del regolamento e non per una revisione parziale.



Le modifiche in oggetto sono quindi, per una migliore comprensione, tutte state inserite nella prima parte del Regolamento, ovvero la parte che tratta le disposizioni generali.

Questo capitolo viene ampiamente sviluppato rispetto al vecchio regolamento. In particolare, sono stati aggiunti alcuni articoli che fanno riferimento alle modifiche di legge avvenute dall'abrogazione della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 1907.

Nei nuovi articoli si chiariscono in maniera completa le basi giuridiche e le competenze di ogni organo politico legato all'Azienda elettrica comunale.

Negli articoli 7 e 8 (NR) si fa inoltre riferimento a come va gestita la contabilità dell'Azienda, e al fatto che l'Azienda, a certe condizioni, può riversare eventuali utili al Comune. A tal riguardo si fa notare che, Se per il primo articolo si tratta unicamente di una formalità, in quanto già oggi la contabilità dell'Azienda è eseguita in maniera separata da quella del Comune, per la seconda parte invece si tratta di una novità, concessa con la modifica della legislazione cantonale e che deve pertanto essere inserita nel regolamento.

Per tutti gli ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del primo capitolo del nuovo Regolamento (Disposizioni generali) nel quale sono date indicati **in viola** i nuovi articoli proposti in relazione a questo tema.

3. Conclusioni

Considerato quanto sopra il Municipio del Borgo di Ascona ritiene importante approvare le modifiche di Regolamento proposte che ci permettono di adeguare il nuovo Regolamento in base alle modifiche legislative intervenute negli ultimi tempi e descritte in precedenza.



IV. LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI AI FINI DEL CONSUMO PROPRIO (RCP)

1. Introduzione

Come spiegato in precedenza il Municipio, coglie l'occasione del presente messaggio per regolamentare i raggruppamenti ai fini del consumo proprio.

A tal riguardo si rileva che un raggruppamento ai fini del consumo proprio, è un raggruppamento contrattuale tra più parti che utilizzano congiuntamente l'energia solare autoprodotta. Il RCP è formato da proprietari/gestori di impianti solari e diversi consumatori finali. I consumatori finali presenti nella RCP possono essere sia comproprietari di piani sia locatari dello stabile munito d'impianto solare, ma anche appartamenti e stabili su fondi confinanti.

Un raggruppamento ai fini del consumo proprio condivide dunque un allacciamento alla rete pubblica ed è riconosciuto come persona giuridica di fronte all'Azienda elettrica locale. Dall'allacciamento è possibile immettere in rete l'energia solare prodotta in eccesso oppure, all'occorrenza, acquistare energia supplementari.

Per locatari e comproprietari di piani, l'RCP è spesso l'unica opzione per poter produrre e utilizzare energia solare propria. Grazie al raggruppamento ai fini del consumo proprio, i locatari riescono a produrre un'energia elettrica ecologica e allo stesso tempo ad abbassare i costi per la corrente.

Una volta costituito, l'RCP riceve difatti una sola fattura da parte dell'azienda fornitrice di energia elettrica. Il conteggio e la ripartizione dei costi tra le parti sono interamente affidati al raggruppamento stesso, che può se del caso delegare quest'attività all'azienda previo accordi tra le parti.

Attualmente il nostro Regolamento non regola questo aspetto che viene gestito per il tramite di contratti ad hoc. Il Municipio ha tuttavia colto l'occasione della presente revisione per regolamentare il raggruppamento ai fini del consumo proprio con



l'introduzione di articoli specifici e con la creazione di una tariffa speciale per questa categoria.

2. Gli articoli del Regolamento relativi ai raggruppamenti ai fini del consumo proprio

La regolamentazione di questo tipo di raggruppamento concerne fondamentalmente 2 articoli, ovvero l'art. 10 cpv. 1 e 2 nel quale viene definito il raggruppamento ai fini del consumo proprio e gli articoli 32, 33 e 36 nei quali vengono fissate le tariffe per questo tipo di comunità. Per tutti gli ulteriori dettagli si rinvia alla lettura di questi articoli che sono indicati **in blu** nel nuovo Regolamento proposto.

3. Conclusioni

Il Municipio ritiene importante disporre di una regolare base legale per regolamentare e fatturare le comunità di consumo proprio. Motivo per il quale chiede che venga approvato il nuovo Regolamento e la regolamentazione prevista su questo tema.

V. LE ULTERIORI MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Introduzione

Come spiegato in precedenza il Municipio ha per finire approfittato del presente messaggio per modificare il contenuto di alcuni articoli del Regolamento che risultavano obsoleti e per introdurre nuovi concetti che si rendevano necessari ai fini di agevolare l'attività dell'Azienda elettrica.

Per il resto si rileva che, fatta eccezione per tutte le modifiche richieste con il presente messaggio, il regolamento in oggetto riprende esattamente il contenuto del regolamento attualmente in vigore.



2. Le nuove regolamentazioni proposte

Le modifiche proposte concernono articoli sparsi all'interno del regolamento.

In particolare:

- NELLA PARTE 2: ALLACCIAMENTO ALLA RETE E UTILIZZAZIONE DELLA RETE

In questo capitolo è stato aggiunto l'art. 19 per chiarire in maniera precisa le condizioni di mesa fuori servizio e la riattivazione di un allacciamento

All'art. 20, è stato aggiunto un capoverso 3, che definisce che dopo 30 anni un allacciamento non garantisce più la necessaria sicurezza e che l'azienda può esigere un nuovo allacciamento e che i costi sono a carico del cliente.

- NELLA PARTE 3: FORNITURA E/O TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA

All'art. 30 è stato aggiunto un capoverso 8 che chiarisce in maniera inequivocabile che l'azienda non indennizza i clienti che non possono trasmettere in rete la loro produzione in caso di interruzione e/o limitazione della fornitura di energia.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al testo dei nuovi articoli del Regolamento che, per semplicità, sono indicati in colore **rosso** nel nuovo Regolamento di cui si chiede l'approvazione.

3. Conclusioni

Il Municipio del Borgo di Ascona ritiene che le modifiche proposte in questo capitolo siano senz'altro necessarie ai fini del buon funzionamento dell'Azienda. Motivo per il quale, congiuntamente all'approvazione del nuovo Regolamento, si chiede l'approvazione dei nuovi articoli sopra descritti.



VI. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Come spiegato in precedenza le modifiche imposte dalla SEL in relazione alle modifiche legislative andavano apportate entro la fine del 2021. La loro entrata in vigore è quindi ora necessaria. Motivo per il quale il Municipio chiede che l'entrata in vigore del nuovo regolamento, fatta eccezione per l'articolo 34, avvenga ad avvenuta crescita in giudicato della decisione di approvazione del nuovo regolamento da parte di cod. Consiglio comunale. Resta chiaramente riservata la decisione di approvazione della Sezione enti locali.

Discorso diverso deve per contro essere fatto, come spiegato in precedenza, per l'articolo 34 relativo alla regolamentazione dei contributi per prestazioni di pubblico interesse. Come spiegato l'entrata in vigore di questi articoli deve essere differita al 01.01.2023 ritenuto come le tariffe per il corrente anno sono già state fissate e approvate dalla ELCOM in base al Regolamento in vigore e una modifica legislativa con entrata in vigore anticipata creerebbe problemi nella fatturazione.

VII. CONCLUSIONI

1. La richiesta del Municipio

Il Municipio del Borgo di Ascona è cosciente del fatto che il Messaggio che qui ci occupa è molto impegnativo. Il Municipio ha tuttavia ritenuto opportuno sottoporre a cod. Consiglio Comunale un messaggio completo che permettesse di revisionare una sola volta il Regolamento delle Aziende e non sottoporre diversi Messaggi municipali con revisioni parziali. Revisioni parziali che avrebbero portato ad un "patchwork" legislativo non coerente.

Il Municipio ritiene tuttavia, con il nuovo Regolamento proposto, di aver posto le basi legali necessarie per la gestione dell'Azienda elettrica nel rispetto delle normative in vigore e tenuto conto delle necessità del Comune. Tutto ciò senza dimenticare gli interessi dei cittadini di Ascona.



Motivo per il quale il Municipio chiede che venga approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica del Comune di Ascona.

Ritenuto tuttavia l'importanza degli articoli concernenti la regolamentazione/fatturazione dei contributi per prestazioni di pubblico interesse nonché la loro entrata in vigore differita, il Municipio ha ritenuto opportuno prevedere un punto di dispositivo espressamente dedicato all'articolo 34.

2. Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio Comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale, ovvero almeno 18 voti (art. 61 cpv. 1 LOC).

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato, articolo per articolo e nel suo complesso -fatta eccezione per l'articolo 34-, il Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica.
2. Il nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica -fatta eccezione per l'articolo 34- entra in vigore immediatamente dopo la crescita in giudicato dell'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali.



3. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica viene abrogato il Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Aziende acqua potabile precedentemente in vigore.
4. Viene approvata la regolamentazione dei contributi prestazioni di interesse pubblico e, di conseguenza, viene approvato l'articolo 34 del nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica.
5. L'entrata in vigore dell'articolo 34 avverrà il 01.01.2023, previa sua ratifica da parte del Consiglio di Stato, Sezione enti locali.

Con stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi

Allegati:

- Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica in vigore
- Nuovo Regolamento per la fornitura e/o il trasporto di energia elettrica (con indicate con i colori le modifiche rispetto al Regolamento in vigore).